



DIREZIONE CENTRALE  
RAPPORTO ASSICURATIVO  
SOVRINTENDENZA  
SANITARIA CENTRALE

## Alle Strutture centrali territoriali

**Oggetto:** richiesta chiarimenti malattia-infortunio da Covid-19 (nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari.

In esito alle richieste avanzate da alcune Direzioni regionali in tema di gestione delle assenze dal lavoro del personale dipendente di Aziende sanitarie locali (medici, infermieri e operatori sanitari in genere) esposto al contagio del nuovo coronavirus, si fornisce riscontro a tutte le Strutture territoriali sulle fattispecie oggetto dei quesiti.

Preliminarmente, si osserva che, in linea con l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie<sup>1</sup>, l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

In tale ambito di affezioni morbose inquadrare come infortuni sul lavoro, si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, ossia, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere, laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

La qualificazione come infortunio delle citate affezioni morbose consente di adeguare l'ambito della tutela alle situazioni di rischio professionale, tenuto conto del principio affermato dalla Corte di Cassazione<sup>2</sup> e recepito dall'Istituto con il richiamato indirizzo in materia di trattazione dei casi di malattie-infortunio, infettive e parassitarie, alla stregua del quale, "per essere indennizzabile, la

<sup>1</sup> Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail n. 74 del 23 novembre 1995.

<sup>2</sup> Cassazione sentenze n. 5764/1982; n.8058/1991; n. 3090/1992; nn.1373 e 6390/1998.

malattia-infortunio deve costituire una conseguenza dell'esposizione del soggetto infortunato a un determinato rischio professionale".

In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga.

In proposito si ricorda che l'elevato rischio di contagio che ricade sugli operatori sanitari va commisurato con il dato epidemiologico territoriale.

Sono, quindi, da ammettersi a tutela Inail i casi in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto la malattia COVID-19.

Ciò premesso, l'Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la *denuncia/comunicazione d'infortunio* ai sensi dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124<sup>3</sup> e s. m. .

Resta inteso che per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della *comunicazione d'infortunio* ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della *denuncia/comunicazione d'infortunio*.

Resta fermo, inoltre l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito si segnala l'opportunità, di valutare in favore dell'infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia le modalità di trasmissione che la redazione della predetta certificazione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza. Allo stesso modo è opportuno adottare ogni misura proattiva per l'acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

Ai fini amministrativi, si chiarisce che il *dies a quo* ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, è costituito dalla data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma, da parte delle autorità sanitarie.

---

<sup>3</sup>Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto compilando l'apposito campo presente nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line "*malattia infortunio*", che una volta segnalato, i campi "*data inizio prognosi*" e "*data fine prognosi*" sono facoltativi;

Richiamato tutto quanto sopra, in ordine alla modalità di trattazione del periodo di assenza lavorativa dei lavoratori dipendenti del Servizio sanitario/amministrativo delle Aziende sanitarie locali e delle altre Strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l'Inail, si rappresentano alcune fattispecie che riconducono o meno i casi a tutela Inail.

- 1- Dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica. In tali fattispecie non essendoci la prova della contrazione dell'infezione non sussistono i presupposti dell'infortunio e quindi dell'intervento dell'Istituto;
- 2- dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma -> ammissione alla tutela Inail;
- 3- dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare -> ammissione alla tutela Inail. La tutela copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Diversa fattispecie è quella relativa agli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa.

Va rappresentato che l'evento infettante così prodottosi è configurabile come infortunio in itinere, posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale. Risultano, infatti, coperti e tutelabili tutti i rischi del percorso casa lavoro e viceversa. Per questa fattispecie guida il riconoscimento medico-legale il dato epidemiologico.

Si fa riserva di trasmettere ulteriori indicazioni anche all'esito di alcune proposte normative avanzate dall'Istituto.

**Il Sovrintendente sanitario centrale**  
**dott. Patrizio Rossi**

**Il Direttore centrale Rapporto Assicurativo**  
**dott. Agatino Cariola**

**Brevi note sulla infezione da Coronavirus, da inquadrare come infortunio sul lavoro, se il p.te è operatore sanitario (lavoratore dipendente).**

L'infezione da coronavirus, contratta dall'operatore sanitario (medico, infermiere, ambulanziere, OSS. etc), lavoratore dipendente e quindi tutelato dall'INAIL, costituisce infortunio sul lavoro, trattandosi di infermità da causa violenta (causa violenta significa "concentrata nel tempo" e non necessariamente causa traumatica), contratta in occasione di lavoro. Nel caso di malattia infettiva, quale quella determinata da infezione da coronavirus, la causa violenta (concentrata nel tempo) si identifica con la causa virulenta. Da qui l'inquadramento dell'infezione nell'ambito d'un infortunio sul lavoro.

1) I medici di medicina generale non sono tutelati dall'INAIL e quindi non fruiscono di alcuna prestazione da parte dell'Istituto. Essi hanno tuttavia alcuni obblighi. Il certificato di inabilità temporanea a favore d'un loro assistito, che sia affetto da infezione da coronavirus e sia operatore sanitario dipendente (medico, infermiere, ambulanziere, etc., dipendente di ospedale, Casa di cura, RSA, etc.), deve essere inoltrato all'INAIL, non all'INPS esattamente come nei consueti casi "traumatici" di "infortunio sul lavoro". Il mmg rilascia il certificato, compilato in triplice copia, al p.te (non è purtroppo disponibile il collegamento telematico con l'INAIL) che lo consegnerà al datore di lavoro. E' fatto obbligo al datore di lavoro di far pervenire la certificazione all'INAIL. Non importa se il mmg abbia già erroneamente redatto a favore del suo assistito un certificato di "malattia" (primo o di "continuazione malattia") all'INPS. Basta rimediare all'errore. E' sufficiente rappresentare la circostanza ossia l'errore commesso nel successivo certificato "di continuazione" ovvero "definitivo", correttamente indirizzandolo all'INAIL. L'INAIL si farà poi carico di acquisire dalla consorella INPS la certificazione erroneamente indirizzata ad essa dal medico curante.

2) Operatori sanitari tutelati dall'INAIL – Di seguito le prestazioni più importanti che eroga l'INAIL alle "vittime" di infortunio sul lavoro, quali sono gli operatori sanitari che abbiano contratto l'infezione da coronavirus:

a) Nei casi in cui all'infortunio sul lavoro siano esitati postumi a carattere permanente (tipo fibrosi polmonare post infezione da coronavirus) l'INAIL liquida la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (danno biologico), valutandola sulla base della "tabella delle menomazioni" prevista dal d. lgs 38/2000. L'entità del danno biologico varia l'1% a 100% a seconda della gravità della menomazione. L'INAIL nulla liquida (franchigia) se la menomazione comporta un grado di invalidità sino al 5%. Dal 6% sino al 15% (in assenza di franchigia) l'INAIL indennizza l'infortunato mediante capitale una tantum con una somma commisurata al grado della menomazione. Dal

16% in su la liquidazione avviene in forma di rendita (pensione), anch'essa ovviamente commisurata alla gravità della menomazione.

b) In caso di morte del lavoratore è prevista una "rendita ai superstiti" che di solito sono il coniuge o i figli: a) coniuge: fino alla morte o a nuovo matrimonio; b) figli: sino a 18 anni di età; fino a 21 anni di età se studenti di scuola media superiore o istituto professionale; non oltre i 26 anni di età, se studenti universitari; maggiorenni, se inabili al lavoro:

c) In caso di morte del lavoratore è previsto il c.d. "assegno funerario": prestazione una tantum erogata dall'INAIL per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte de lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro.

d) Superamento del "periodo di comporto" – Il "periodo di comporto" è quello durante il quale il dipendente in "malattia" ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Superato tale periodo il datore di lavoro è legittimato a procedere al licenziamento del lavoratore. Il "periodo di comporto" viene superato ossia non esiste e quindi non v'è rischio di licenziamento, quando l'inabilità temporanea al lavoro sia dipendente "da infortunio sul lavoro".